



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N. 388 DEL 22/10/2026

OGGETTO:

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREORDINATI ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI PUNTI LUCE - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2013 è stata approvata la nuova Dotazione Organica del personale;

Dato atto che nel Comune di Balangero non è previsto personale con qualifica dirigenziale;

Richiamato l'art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che testualmente recita: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica e norme di accesso, approvato con deliberazione G.C. n. 67 del 30/03/1999, integrata con deliberazione G.C. n. 49 del 22/05/2012, e come modificata da ultimo dalla deliberazione G.C. n. 84 del 11/10/2022;

Visto il Decreto n. 1/2026 e n. 2/2026 del 02/01/2026 per la nomina dei Responsabili dei vari settori comunali, emessi dal Sindaco;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2026 – P.R.O.;

Premesso che il recente notevole aumento delle tariffe di energia elettrica e gas sta producendo un forte incremento dei costi a carico dell'Amministrazione che, in assenza di idonee contromisure, rischia di influire negativamente sull'equilibrio di bilancio, con difficoltà a coprirne i costi medesimi;

Considerato che:

- la previsione che il mercato energetico possa essere ulteriormente condizionato dalla recentissima evoluzione delle dinamiche internazionali;
- il Comune di Balangero, oltre ai numerosi interventi di efficientamento energetico già effettuati, ha tra le sue priorità la programmazione e la realizzazione di nuovi interventi di efficientamento energetico degli impianti e degli edifici comunali, ma che tali interventi produrranno il loro effetto solo a medio termine;
- gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul Territorio sono in parte di proprietà comunale, con contabilizzazione dei consumi a contatore, e in parte di proprietà della Soc. ENEL SOLE, con contabilizzazione forfettaria;

Visto quanto sopra e, considerata la tipologia degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio comunale, l'Amministrazione ritiene improcrastinabile l'adozione di misure immediate per le motivazioni sopra riportate;

Rilevato che le misure eventualmente da adottare dovranno essere compatibili con i limiti di luminanza, illuminamento ed uniformità previsti dalla norma UNI EN 13201 – 2:2006, in base alla classificazione delle strade, e con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza pubblica;

Dato atto che vi sono alcune aree del Territorio Comunale, soprattutto in prossimità di strade ed intersezioni stradali, che necessitano di essere messe in sicurezza mediante la sostituzione dei corpi illuminanti oramai vetusti e, in alcuni casi, con la nuova installazione;

Considerato che presso le suddette aree non vi sono impianti comunali di pubblica illuminazione ma solo impianti gestiti dalla Società Enel Sole Srl.

Sentita a riguardo l'Amministrazione si è ritenuto di procedere con i lavori succitati presso alcune località ovvero: Località Grange/ Stradale Lanzo, interessate da un incremento del volume di traffico a causa di una nuova viabilità istituita nel Comune di Lanzo che si raccorda con le succitate località di Balangero.

Richiamata la propria determinazione nr. 265/161 del 27.04.2023 con cui si è proceduto ad affidare alla Società Enel Sole Srl, con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 970, (P.IVA 15844561009) l'esecuzione dei lavori di cui sopra per un corrispettivo € 16.375,00 oltre IVA al 22% (€ 3.602,50) per un totale di € 19.977,50;

Dato atto che l'appaltatore ha inoltrato istanza di subappalto per le opere di sostituzione dei complessi illuminanti, all'operatore economico Valtellina S.p.A. con sede legale in Gorle (BG), Via Buonarroti, 34, C.F./P.I.: 00222840167;

Verificata la documentazione prodotta e i requisiti del subappaltatore;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

Dato atto che a carico del succitato subappaltatore è stato accertato il possesso dei necessari requisiti previsti dal D. LGS. 36/2023, nonché quelli di cui all'ex art. 90 del DPR 207/2010, comma 1, lettere a) – b) – c).

Richiamato l'art. 119 del D. LGS. 36/2023.

DETERMINA

- 1) Di autorizzare l'appaltatore Enel Sole Srl, con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 970, (P.IVA 15844561009), a subappaltare all'operatore economico Valtellina S.p.A. con sede legale in Gorle (BG), Via Buonarroti, 34, C.F./P.I.: 00222840167, le opere di sostituzione dei complessi illuminanti di Stradale Lanzo, per un importo di euro 9.396,87 oltre IVA;
- 2) Di dare atto del seguente codice CIG dell'affidamento principale: **Z3A3A8B035;**
- 3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Bellino Gianfranco;
- 4) Di prescrivere all'appaltatore ed al subappaltatore di procedere con l'aggiornamento dei documenti attinenti alla sicurezza del cantiere;
- 5) Di dare atto che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento, è stato valutato positivamente sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

gm

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
F.to: BELLINO Geom. Gianfranco